



CITTÀ di SUSÀ

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 16/18

ORDINANZA PER DISCIPLINARE IL TRANSITO SULLA SS 24 DEL MONGINEVRO PER LAVORI POSA CAVIDOTTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Vista la richiesta della Ditta Monaco S.p.A. in data 15.04.2018 prot. 3781, tendente ad ottenere la regolamentazione del traffico sulla Strada Statale 24 per il Monginevro dal Km. 500+200 al Km 55+440 e dal Km 55+680 al Km 56+0,50 per l'esecuzione di lavori consistenti nella posa dei cavi di potenza in corrente continua e degli accessori che costituiscono la tratta italiana di interconnessione HVDC tra Italia e Francia denominata "Piemonte – Savoia";

Considerato che per l'esecuzione dei lavori è necessario provvedere all'istituzione di senso unico alternato, regolamentato da impianto semaforico mobile e/o movieri nei tratti stradali di volta in volta interessati dal cantiere itinerante, nelle ore comprese tra le 00,00 e le 24,00;

Visto il nulla osta rilasciato dall'ANAS S.p.A.- Compartimento della Viabilità per il Piemonte - in data 16.04.2018, prot. CDG0199426 P;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità consentendo nel contempo la realizzazione dell'intervento;

Sentito il l'Ufficio Tecnico Comunale;

Sentita l'Amministrazione Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267 DEL 18.8.2000;

Visti gli artt. 5, 7, 20 e 21 del " Codice Della Strada " Decreto Legislativo 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

ORDINA

per permettere l'esecuzione dei lavori citati in premessa, a partire dall'entrata in vigore della presente e fino al termine dei lavori, previsto per il 14.09.2018, sulla Strada Statale 24 del Monginevro (centro abitato), nella tratta interessata dai lavori sopraspecificati, sia istituito il senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico mobile e/o movieri nei tratti interessati dai lavori.

Nel caso i lavori siano sospesi, la strada dovrà essere libera da segnali, impedimenti e/o ingombri, fatti salvi quelli che indicano e segnalano la zona di cantiere.

Qualora si formino code di veicoli superiori ai duecento metri, si impone l'utilizzo di movieri ed il semaforo dovrà essere posto in lampeggio, questo fino allo smaltimento delle code.

Tenuto inoltre conto che nella stagione estiva, soprattutto nei fine settimana, si prevede un notevole afflusso di veicoli sul tratto di strada in questione, si dispone che il referente di cantiere sia contattabile in ogni momento (h 24/24, anche in giornate festive o prefestive) da parte del personale della Polizia Municipale o dagli altri organi indicati all'art. 12 del Codice della Strada, per far fronte a problematiche emerse sul cantiere e che possano portare a situazioni di pericolo per la sicurezza della circolazione o che possano interferire con la fluidità della stessa, anche nel caso in cui il cantiere non risulti al momento presidiato dalla Ditta richiedente;

Polizia Municipale

Via Palazzo di Città 10 – 10059 – tel. 0122 648351 – fax 0122 648353
Polizia.municipale@comune.susa.to.it comune.susa.to@legalmail.it
web: www.cittadisusa.it



CITTÀ di SUSÀ

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Il referente del cantiere dovrà essere in grado di operare, direttamente o tramite terzi, in tempi non superiori ai 30 minuti dalla chiamata, al fine di risolvere i problemi segnalati da parte del personale della Polizia Municipale o altri organi indicati dall'art. 12 del Codice della Strada.

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari (D.P.R. 495 del 16.12.1992) da installarsi nelle zona interessata a cura dell'impresa esecutrice dei lavori;
- c) venga fatta osservare dal personale preposto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada, incaricato di far rispettare gli obblighi del presente provvedimento.

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 18 aprile 2018

Il Comandante Polizia Municipale
E. Caffo

Polizia Municipale

Via Palazzo di Città 10 - 10059 - tel. 0122 648351 - fax 0122 648353
Polizia.municipale@comune.susa.to.it comune.susa.to@legalmail.it
web: www.cittadisusa.it